



Città di Castrovillari

Ordinanza n. 22

Oggetto: Parziale e temporanea modifica all'ordinanza n. 121 del 13.09.2017.

Il Responsabile

Premesso

- che il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio a seguito dell'espletamento di procedure di gara affidava, in data 26.06.2017, i lavori di manutenzione ordinaria del Ponte A. Salerni;
- che per motivi di sicurezza, di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, venivano apportate modifiche temporanee alla viabilità volte a garantire la regolare messa in opera dei lavori in parola;

Richiamate le proprie ordinanze n. 99 del 25.07.2017 e n. 121 del 13.09.2017 con cui sono state adottate le modifiche viabilistiche connesse ai lavori di che trattasi;

Dato atto che con comunicazione, pervenuta a mezzo pec, il Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio informa che, per esigenze tecniche di lavorazione, il passaggio pedonale sul marciapiede del Ponte Salerni dovrà essere nuovamente vietato nel periodo intercorrente tra il 7 ed il 18 marzo 2018,;

Accertati il carattere generale e il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente assenza di necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13, c. 1 della legge n° 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm.ii;

Atteso che il presente atto verrà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il provvedimento Prot.n. 27/Gab. del 25.06.2015 con cui è stato prorogato, fino a nuovo provvedimento, l'incarico di Responsabile della struttura di Staff "Corpo Polizia Municipale";

A parziale modifica del provvedimento in oggetto emarginato

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa,

1. dal 07.03.2018 e fino al 18.03.2018 l'istituzione del divieto del transito pedonale sul marciapiede del Ponte A. Salerni

Resta fermo quant'altro stabilito coi precitati provvedimenti n. 99 del 25.07.2017 e n. 121 del 13.09.2017.

Tutte le ordinanze in contrasto con la presente sono provvisoriamente sospese. La segnaletica di proprietà dell'Amministrazione non potrà essere in alcun caso rimossa o modificata per adattarla alle esigenze di cantiere o per eseguire il disposto della presente ordinanza, ma dovrà essere opportunamente oscurata con dispositivi appropriati e omologati, in modo da evitare che si crei insicurezza e incertezza nella lettura dei divieti e prescrizioni imposti dal piano di segnalamento temporaneo per lavori in ambito stradale.

dispone che

L'Impresa esecutrice dei lavori in esecuzione alla presente ordinanza, dovrà:

- a) Installare e mantenere a proprie spese la segnaletica stradale temporanea e di cantiere prevista dal piano di segnalamento temporaneo, che preveda anche l'indicazione degli itinerari alternativi consigliati, per consentire la scelta ai conducenti di evitare la zona oggetto dei lavori di che trattasi. La segnaletica temporanea dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e dagli artt. 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40 e 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del N.C.d.S.. In particolare devono essere rispettate le norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26;
- b) Apporre la segnaletica stradale nei luoghi prefati, non meno di 48 ore prima dell'inizio dei lavori per rendere noto all'utenza il provvedimento ordinatorio (N.C.d.S. Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992, art.6, co. 4, lett. f);
- d) Fare in modo che nel sistema di segnalamento temporaneo, di cui ai punti precedenti, ogni segnale sia coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, corrispondano stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei che siano in contrasto con i segnali permanenti esistenti sui luoghi interessati. A tal fine i segnali permanenti devono essere oscurati se in contrasto con quelli temporanei (art. 30, comma 5, del DPR n. 495/1992);
- e) Indicare sulla segnaletica temporanea, tramite l'utilizzo di targhe integrative ed informative, gli orari e i giorni di efficacia del provvedimento, al fine di preavvisare all'utenza i periodi in cui la strada sarà impegnata dai lavori in argomento;
- f) Provvedere ad impiantare il cantiere mobile con estensione proporzionata alle condizioni atmosferiche previste e alla forza lavoro impiegata dall'impresa appaltatrice per l'esecuzione delle attività, tanto che sia possibile completare le operazioni e consentire il transito veicolare, nell'arco di tempo in cui l'impresa è autorizzata a svolgere i lavori;
- g) Garantire, in caso d'emergenza e per motivi di pubblica incolumità sul tratto di strada chiuso alla circolazione, il transito dei mezzi della forza pubblica e di soccorso, anche a mezzo di opere provvisorie disposte e/o apposte da personale incaricato allo scopo;
- h) Realizzare le opere atte a garantire la sicurezza della circolazione pedonale in prossimità del cantiere ai sensi e per gli effetti dell' art. 21 del Codice della Strada e 40 del Regolamento di Attuazione, qualora il cantiere impedisca e/o limiti il normale transito ai pedoni, con particolare attenzione ai disabili deambulanti con ausili ortopedici;
- i) Alla data di scadenza dei termini previsti dalla presente ordinanza e comunque ad ultimazione lavori, ripristinare lo stato dei luoghi antecedente all'inizio degli stessi, rimuovendo la segnaletica temporanea, apposta in esecuzione al disposto della presente ordinanza, con immediatezza e tempestività. In particolare dovrà porre attenzione al rifacimento e alla manutenzione della segnaletica stradale di proprietà comunale, ove danneggiata o rimossa o oscurata, se preesistente, a mente del vigente regolamento;

j) Comunicare al Comando di Polizia Locale alla fine lavori la data di avvenuta rimozione di tutti i segnali stradali di prescrizione, deviazione e pericolo previsti dal piano di segnalamento temporaneo autorizzato e dell'esecuzione dei ripristini a regola d'arte tesi a ristabilire lo stato dei luoghi antecedente ai lavori autorizzati;

k) Rimuovere dalla sede stradale materiale incoerente e/o volatile dopo le ore di lavoro e comunque non oltre le ore 17.30, per evitare che il piano viabile diventi sdruciolevole;

l) Di fare salve le concessioni di passo carrabile eventualmente presenti in loco, che non potranno essere in alcun modo ed in alcun momento occupate e/o ingombrate;

m) Ripristinare a proprie cure e spese, a fine lavori, lo stato dei luoghi antecedente all'inizio degli stessi, ponendo attenzione al rifacimento della segnaletica stradale preesistente prima della scarifica del piano viabile o della manomissione del suolo pubblico;

n) Evitare ogni altra circostanza di qualsiasi natura, al fine di eludere ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

L'impresa esecutrice dei lavori con i suoi subappaltatori sarà responsabile d'ogni danno a persone e/o cose cagionato dai divieti e/o prescrizioni di cui sopra o da difetto di segnaletica, sollevando il Comune di Castrovillari e i suoi funzionari, da ogni responsabilità in merito.

AVVERTE

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell' art. 27 c. 3 del D. lgs. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm. al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell' art. 74 del D. P. R. 495 del 16 dicembre 1992.
- Che, ai sensi dell' articolo 3 c. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T. A. R. Calabria entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell' atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza.

Copia della presente:

- sarà pubblicata all'albo on line del Comune di Castrovillari;

si trasmette:

- al locale Commissariato della Polizia di Stato al seguente indirizzo pec:
comm.castrovillari.cs@pecps.poliziadistato.it
- al locale Comando , Compagnia Carabinieri al seguente indirizzo pec:
tcs26450@pec.carabinieri.it
- al locale Comando Compagnia Guardia di Finanza al seguente indirizzo pec:
cs1290000op@pec.gdf.it
- alla Polizia stradale al seguente indirizzo pec:
sottosezpolstrada.frascinetto.cs@pecps.poliziadistato.it
- al Settore 6 – Infrastrutture al seguente indirizzo pec:
settore.lavori.pubblici@pec.comune.castrovillari.cs.it
- al Settore 7 – Pianificazione e Gestione del Territorio al seguente indirizzo pec:
settore.urbanistica@pec.comune.castrovillari.cs.it
- alla RTI Infrastrutture Stradali Srl - TLS Srl al seguente indirizzo pec:

infrastrutturestradali.srl@legalmail.it

- al Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza Ing. Vincenzo Saraceni al seguente indirizzo pec:

vincenzo.saraceni.b0371e@ingpec.eu

Copia della presente si notifica:

- al Comando Polizia Municipale (Sede)
- al Comando VV.F. (Castrovillari)
- all'A.S.P. n.2 (Castrovillari)

Castrovillari, lì 07.03.2018



Il Responsabile Staff n. 2
Corpo Polizia Municipale
Dott.ssa Sonia LO SARDO